



COMUNICATO UFFICIALE N.7

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott. Alessandro Guarnaschelli, Avv. Massimo Argirò, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE PLAY OFF PROMOZIONE DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 5-6-2011

A) A CARICO TESSERATI

AMMONITI

BURZIO CHIARA (FAMILA HABIMAT CHIERI TO)

B) A CARICO SODALIZI

FAMILA HABIMAT CHIERI TO – Multa di € 130,00 per aver il pubblico sostenitore assunto comportamenti gravemente offensivi nei confronti della squadra avversaria per tutta la durata dell'incontro.

C) RECLAMI - OMOLOGHE

GARA B2/F DEL 5/6/11 COVEME S.LAZZARO VIP BO – SNOOPY ROBUR PESARO

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, visto il reclamo correttamente preannunciato e confermato ex art.67 Reg.Giurisdizionale, nonché la memoria difensiva della società Snoopy Robur Pesaro

osserva

L'art. 23 Regolamento Gare comma 2, prevede che la squadra non in grado di iniziare il gioco entro il termine previsto (trenta minuti), qualora preannunci il ritardo imputabile ad evento non colpevole possa ottenere dal direttore di gara una proroga non superiore alle due ore dall'orario previsto per presentarsi sul terreno di gioco.

Nel caso di specie il 1°arbitro avendo decretato lo spostamento dell'inizio dell'orario, ha in effetti ritenuto di adottare tale provvedimento avendone potestà insindacabile.

Il G.U.F. è quindi chiamato a confermare o meno la sussistenza dell'obiettivo impedimento anche sulla base delle avverse deduzioni espresse nella memoria difensiva della società reclamante. I dati inconfutabili emersi hanno evidenziato che la società Snoopy Robur, ammessa al beneficio della proroga ex art.23 2°comma Reg. Gare, si è presentata sul terreno di gioco alle ore 20;45 e quindi entro il termine concesso.

La circostanza che in effetti l'incontro sia iniziato alle ore 21;10 non assume rilevanza decisiva essendo demandato al direttore di gara il tempo di gestione degli adempimenti preliminari.

Il richiamato art. 23 Reg.Gare prevede il beneficio della proroga solo quando il ritardo sia dovuto ad evento non colpevole. Dovendosi appurare tale circostanza, occorre necessariamente fare riferimento alla documentazione sottoposta all'esame del G.U.F il quale non può che condividere l'operato del 1°arbitro essendo emerso che la società ha iniziato il trasferimento in pullman alle ore 15;00 e quindi, tenuto conto dell'orario fissato per l'incontro (ore 19,00), in un tempo obiettivamente congruo, anche volendosi tenere conto del traffico esistente sulla A14 per Bologna e nel tratto autostradale (145 Km circa).

Incidenter tantum occorre osservare che la norma intende razionalmente privilegiare la disputa delle gare al fine di consentire il regolare svolgimento del campionato.

Pur non potendosi accogliere il reclamo, non vi è alcun dubbio che la società Snoopy Robur debba essere adeguatamente penalizzata per quanto emerso.

Tutto ciò premesso il GUF

DELIBERA

- di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo;
- di incamerare la tassa reclamo;
- di infliggere alla società Snoopy Robur Pesaro la sanzione della multa di € 1.300,00.

Affisso in Roma il 6 giugno 2011

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**